

CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione IV

sent. 4759/19
rep. 5318/19

La Corte così composta:

dott.ssa Marina Loasses Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4786 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2017 e vertente

TRA

PSC

██████████ nato in Mali il giorno ██████████ (o il giorno ██████████) con domicilio eletto in Lamezia Terme via Scaramuzzino 70 presso lo studio dell'avvocato Santino Piccoli rappresentante e difensore per procura in atti

PARTE APPELLANTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, in persona del Ministro con domicilio eletto ex lege in via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale rappresentante e difensore

PARTE APPELLATA

e con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Il Tribunale di Roma, con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., emessa a definizione del giudizio numero r.g. 64381/2015, rigettava il ricorso, proposto da ██████████ nato in Mali il giorno ██████████ (o il giorno ██████████), con il quale era stato impugnato il provvedimento della Commissione Territoriale che aveva respinto la domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

1/3

Admessa alla pronotazione e debito per la sala...
D.P.R. 26-4-1986 n. 101 art. 59 lett. a
PSC

██████████ nato in Mali il giorno ██████████ (o il giorno ██████████), proponeva appello avverso detto provvedimento e chiedeva che fosse gli fosse riconosciuto lo status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria, in ulteriore subordine la protezione umanitaria, con spese di lite.

Il Ministero dell'Interno, si costituiva e chiedeva il rigetto dell'appello, con spese di lite.

Il Procuratore generale chiedeva il rigetto dell'appello.

La causa, istruita con la produzione di documenti, veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione del termine abbreviato per il deposito della comparsa conclusionale e del termine di legge per il deposito delle memorie di replica.

L'appellante, cittadino maliano, che ha dichiarato (cfr. verbale audizione innanzi alla Commissione e innanzi al giudice di primo grado) di essere nato a Kati, alle porte di Bamako, ha precisato che aveva lasciato il suo Paese, poiché era stato minacciato dai berretti rossi. Il fratello militava tra i berretti verdi che avevano avuto uno scontro con i berretti rossi; divenuto presidente il capo dei berretti rossi questi avevano iniziato a cercare i berretti verdi per arrestarli. Così, non avendo trovato il fratello avevano arrestato lui. Rimasto in carcere per due giorni era riuscito a fuggire con l'aiuto di una persona.

La richiesta di accertamento dello status di rifugiato va respinta.

Deve escludersi che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 7 e 8 del d.lgs. 251/2007, ossia atti di persecuzione riconducibili a motivi di razza, di religione o di appartenenza a un gruppo sociale o per motivi politici.

Tuttavia, a prescindere dalla narrazione dei fatti, dalla loro credibilità o meno e dalla insussistenza del timore di un danno grave a causa dell'avvenimento narrato, che potrebbero fare escludere i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 251 del 2007 lettere a (la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte) e b (la tortura o altra forma di pena o di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine), può, invece, ravvisarsi la minaccia grave alla vita o alla persona in capo al medesimo a causa proprio di situazioni di conflitto

Procedura Civile

armato in corso, tale che il rientro nel paese d'origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente (Cass. ord. 16202/2015).

Come da notizie rilevabili dalla lettura del sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Affari Esteri il Mali si trova in una situazione di sicurezza estremamente critica e in continua evoluzione cosicché tutto il Mali, compresa la capitale Bamako, deve considerarsi a rischio, che diviene estremamente elevato nelle regioni a nord della capitale.

Anche il sito di Amnesty International dà notizia di un conflitto interno armato che ha perpetuato il clima di insicurezza, in particolare nel nord del paese, nonostante la firma di un accordo di pace e che in varie parti del paese i gruppi armati hanno continuato a commettere abusi e crimini di diritto internazionale.

Dunque, è da ritenere che il conflitto ha estensioni tali da coinvolgere tutto il paese e che a fronte di ciò è configurabile una violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato.

Sussiste, pertanto, in accoglimento dell'appello, un presupposto per la concessione della protezione sussidiaria.

Valutate le particolari connotazioni che determina l'ammissione al patrocinio a spese dello stato nella regolamentazione delle spese, appare corretto disporre l'integrale compensazione delle stesse.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte di Appello definitivamente pronunciando, in parziale riforma dell'ordinanza gravata, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:

riconosce a [REDACTED] nato in Mali il giorno [REDACTED] (o il giorno [REDACTED]) la protezione sussidiaria;

compensa le spese di lite.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2019

Il Cons. Est.

Il Presidente

Rosella Gaudin

M. [REDACTED]

